

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

Per il Cons. dr. Leonardo VENTURINI (C.F. VNTLRD61H30D251F), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. prof. Nino Paolantonio (C.F. PLNNNI65P28C632O) – che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al fax 0632609846 ed alla p.e.c. nino.paolantonio@pec.it – con domicilio digitale eletto all'account p.e.c. nino.paolantonio@pec.it e domicilio fisico presso lo studio del medesimo in Roma, via Brescia n. 15

contro

- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*

- la CORTE DEI CONTI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- il CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI, in persona del

legale rappresentante *pro tempore*

e nei confronti

- del Cons. Dr. dott. Angelo BAX

- del Cons. Dr.ssa Daniela ACANFORA

- del Cons. Dr. Luigi IMPECIATI

- del Cons. Dr. Giacinto DAMMICCO

per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare ex art. 55, co. 10°, c.p.a.,

del provvedimento in data 21 dicembre 2021 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti con il quale (i) è stato nominato Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana il dott. Angelo Bax, (ii) è stata nominata Presidente aggiunto della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello la dott.ssa Daniela Acanfora, (iii) è stato nominato Procuratore regionale per l'Emilia-Romagna il dott. Luigi Impeciati e (iv) è stato nominato Procuratore regionale per l'Abruzzo il dott. Giacinto Dammico; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tra cui le successive delibere del Consiglio di Presidenza di promozione, di estremi non noti, delle delibere del Consiglio dei Ministri di approvazione delle promozioni e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 2022, e di ogni altro atto presupposto, prodromico, necessario e/o successivo all'insediamento nei predetti posti di funzione da parte dei controinteressati.

Fatto

L'odierno ricorrente Cons. Leonardo Venturini è Magistrato della Corte dei conti, attualmente quale Consigliere presso la Sezione controllo sugli Enti a far data dal 1° luglio 2020.

Con interpello del 24 novembre 2021 (all. 15) il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti invitava i Magistrati interpellati, tra cui il ricorrente, “... ai sensi dell'art. 35, comma 2, della delibera n. 231/CP/2019, in data 5 novembre 2019, e ss.mm.ii, a manifestare, entro il giorno 2 dicembre 2021, ore 13:00 - a mezzo e-mail (consigliopresidenza@corteconti.it) - la propria disponibilità per i seguenti posti di funzione:

1. Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli – Venezia Giulia;
2. Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana;
3. Presidente aggiunto della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello;
4. Presidente del Collegio di controllo concomitante;
5. Presidente della Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta;
6. Presidente della Sezione regionale di controllo per la Basilicata;
7. Procuratore regionale per la Valle d'Aosta;
8. Procuratore regionale per il Veneto;
9. Procuratore regionale per la Lombardia;
10. Procuratore regionale per l'Emilia-Romagna;
11. Procuratore regionale per l'Abruzzo;
12. Procuratore regionale per la Puglia”.

L'interpello prevedeva che “alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un dettagliato curriculum vitae, compilato secondo il modello che il candidato troverà in Allegato B, a riscontro dei criteri di cui alla delibera n. 231/CP/2019, nonché una relazione redatta secondo i criteri fissati dalla delibera n. 74/CP/2014, relativa alla valutazione qualitativa e quantitativa dell'attività magistratuale, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio, nonché la documentazione ritenuta utile ai fini della procedura.

Per quanto riportato all'art. 35, comma 3, della delibera n. 231/CP/2019 e ss.mm. ii., ai fini dell'attribuzione del punteggio discrezionale, si invita a produrre anche tre provvedimenti ritenuti significativi dal candidato sulla qualità del lavoro svolto. I requisiti previsti alla lettera b) del citato comma 3 saranno valutati anche sulla base dei dati raccolti dalla Commissione monitoraggio, relativi al quinquennio precedente, nell'ambito delle rilevazioni di competenza”.

Il Cons. Venturini produceva domanda (all. 2) per la promozione a Presidente di sezione, secondo il seguente ordine di preferenza: 1. Presidente della Sezione

giurisdizionale regionale per la Toscana; 2. Procuratore regionale per l'Emilia-Romagna; 3. Procuratore regionale per la Valle d'Aosta; Presidente aggiunto della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello; 5. Procuratore regionale per l'Abruzzo, allegando alla domanda allega alla presente il *curriculum vitae* e la autorelazione redatta secondo i criteri fissati dalla delibera n. 74/CP/2014 (all. 3).

Il 18 dicembre 2021 il ricorrente comunicava al CdP motivata rinuncia alla partecipazione per la nomina a Procuratore regionale presso la Valle d'Aosta (all.4).

Con documento di sintesi del 23.12.2021 (all. 5) il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (in appresso anche "CdP") pubblicava l'elenco dei Magistrati vincitori recante l'indicazione dei Consiglieri promossi "*... alla qualifica di Presidente di sezione ... ai fini della copertura dei seguenti 12 posti di funzione, con decorrenza del trasferimento, quali Presidenti facenti funzione, dal 1° gennaio 2022:*

- *Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia: dott.ssa Grazia Bacchi;*

- *Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana: dott. Angelo Bax;*

- *Presidente aggiunto della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello: dott.ssa Daniela Acanfora;*

- *Presidente del Collegio del controllo concomitante: dott. Massimiliano Minerva;*

- *Presidente della Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta: dott. Franco Massi;*

- *Presidente della Sezione regionale di controllo per la Basilicata: dott. Giuseppe Tagliamonte;*

- *Procuratore regionale per la Valle d'Aosta: dott. Giuseppe De Rosa;*

- *Procuratore regionale per la Lombardia: dott. Paolo Evangelista;*

- *Procuratore regionale per il Veneto: dott. Ugo Montella;*

- *Procuratore regionale per l'Emilia-Romagna: dott. Luigi Impeciati;*

- *Procuratore regionale per l'Abruzzo: dott. Giacinto Dammico;*

- *Procuratore regionale per la Puglia: dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi".*

Il Consiglio deliberava altresì "... che i Consiglieri neo-promossi Impeciati e Acanfora permangano nelle loro attuali funzioni istituzionali fino al perfezionamento dei relativi decreti di promozione a Presidente di sezione".

Il CdP ostendeva copia del verbale della seduta non pubblica del 21 dicembre 2021 (all. 6), qui impugnata.

In questa seduta, per quanto concerne il posto di funzione del Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, a p. 17 del verbale si legge quanto segue:

Il **Presidente Chiarenza** illustra le domande pervenute per la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana riportando la graduatoria provvisoria, facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza professionale e descrivendone le attività svolte; fa presente che c'è la posizione del Cons. Angelo Bax molto elevata nel ruolo, il quale ha maturato una grande esperienza nella giurisdizione della Toscana, dove ha svolto le funzioni di giudice per molti anni, e nell'ultimo periodo è stato assegnato presso la Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, continuando quindi a svolgere funzioni giurisdizionali; il posto in questione è la sua prima preferenza e propone di valutarlo utilmente.

Il **Presidente Carlino** chiede se ci siano osservazioni sulla proposta della Commissione; in assenza di interventi il *Plenum* approva.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Quindi, per il posto di funzione di Presidente aggiunto presso la Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,

Il **Presidente Chiarenza** informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la graduatoria provvisoria facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza professionale e descrivendone le attività svolte; fa presente che il Cons. De Rosa ha svolto gran parte della sua attività nell'ambito della procura; illustra la posizione di altri colleghi partecipanti alla procedura e propone, se c'è unanimità di consensi, di assegnare il Cons. Daniela Acanfora che ha acquisito grande esperienza in questo settore sia in primo grado che in appello.

Il **Presidente Carlino** chiede se ci siano osservazioni sulla proposta della Commissione; in assenza di interventi il *Plenum* approva.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Quanto al posto di funzione di Procuratore regionale per l'Emilia-Romagna, anche in questo caso il CdP si esprimeva senza alcuna comparazione tra i profili dei candidati e senza attribuire a nessuno, salvo che al vincitore, alcun punteggio discrezionale:

- Procuratore regionale per l'Emilia-Romagna.

Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la graduatoria provvisoria, facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza professionale e descrivendone le attività svolte. Sono pervenute più domande e tralasciando quelli già assegnati l'idea, facendo una valutazione dei percorsi professionali e dei documenti presentati, è di assegnare il collega Impecciati.

Interviene il **Procuratore generale Canale**, il quale riferisce di conoscere da tempo il collega Impecciati del quale ha grande stima; tuttavia, nota che il collega Dammicco lo precede in ruolo ed ha messo la sede di Bologna come prima preferenza.

Il **Presidente Carlino** ritiene che il collega Impecciati sia molto equilibrato e sia idoneo per questo tipo di funzione; il **Presidente Chiarenza** ricorda che il Cons. Impecciati ha esperienze anche negli uffici di procura generale e regionale e che ha svolto anche funzioni di Consigliere delegato e quindi semi apicali. Per il Cons. Dammicco sarebbe più idoneo ad essere assegnato ad una procura di minori dimensioni. Il **Presidente Carlino** chiede se vi siano osservazioni sul collega Impecciati per il posto di funzione in oggetto; non ci sono interventi.

Il **Presidente Chiarenza**, se c'è unanimità di consensi, propone di assegnare il Cons. Luigi Impecciati.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Infine, per il posto di Procuratore regionale per l'Abruzzo, il CdP osservava:

- Procuratore regionale per l'Abruzzo.

Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la graduatoria provvisoria, facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza professionale e descrivendone le attività svolte; fa presente che il collega Dammicco ha meno esperienza in questo settore avendo maturato una lunga esperienza nel controllo e quindi ritiene che la procura Abruzzo sia conforme alle esperienze professionali maturate dal collega.

Il Presidente Chiarenza, se c'è unanimità di consensi, propone di assegnare il Cons. Giacinto Dammicco.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Con ulteriore istanza di accesso del 23.12.2021 (all. 16), il Cons. Venturini, risultato primo per anzianità di servizio in tutte e quattro le graduatorie di cui sopra, chiedeva, ai fini di tutela presso le altre magistrature, in relazione alla recentissima nomina ed assegnazione di funzioni di Presidente di Sezione, “... che gli venga accordato il diritto di accesso e copia ai seguenti atti: 1. Domande con curricula e relazione sull'attività dei promossi a Presidente di Sezione assegnati a funzioni già richieste dal sottoscritto; 2. Copia della trascrizione della seduta non pubblica in

cui le domande dei candidati Presidenti sono state vagliate; 3. Stralcio degli interPELLI degli ultimi 15 anni in cui il primo del ruolo dei promuovendi non è stato promosso”.

In difetto di riscontro il Cons. Venturini, anche a mezzo del sottoscritto difensore, diffidava il CdP a soddisfare l'istanza di accesso (all. 17), ma il Direttore dell'Ufficio di Segreteria, con nota del 27.1.2022 (all. 18), rispondeva: “... fermo restando che non è prevista una registrazione delle sedute”, il CdP non aveva “autorizzato l'accesso ad alcun documento utilizzato privatamente dal segretario verbalizzante come mero ausilio alla memoria ai fini della predisposizione del verbale, che costituisce la prova insostituibile e non integrabile del contenuto della volontà collegiale”.

Rinviando, per tale ultimo profilo, alla contestuale istanza ex art. 116, c.p.a., gli atti e provvedimenti in epigrafe sono illegittimi alla stregua delle seguenti ragioni di

Diritto

I

Come emerge in fatto, e soprattutto dalla documentazione dimessa, il CdP ha violato patentemente i criteri fissati dalla delibera n. 231/2019 – segnatamente gli artt. 35 e 39 – disciplinanti criteri e modalità di promozione alla qualifica di Presidente di sezione.

Dispone l'art. 35:

PROMOZIONI ALLA QUALIFICA DI PRESIDENTE DI SEZIONE

Art. 35

1. I Consiglieri della Corte dei conti conseguono la nomina alla qualifica di Presidente di sezione nei limiti dei posti disponibili, previo motivato giudizio di promovibilità espresso dal Consiglio di presidenza sulla base dei criteri di cui ai successivi artt. 36 e 39 con particolare riguardo all'attitudine all'ufficio direttivo da ricoprire e all'anzianità di ruolo.
2. Sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione degli uffici di cui al comma precedente provvede il Consiglio di presidenza mediante una procedura comparativa, attraverso interPELLI, con cadenza quadrimestrale al 1° marzo, 30 giugno e 31 ottobre, rivolti ai Consiglieri promovibili, in ordine di ruolo, e in numero doppio rispetto ai posti disponibili. I candidati partecipanti devono presentare un'unica domanda di partecipazione con l'indicazione in ordine di preferenza, dei posti per i quali partecipano alla procedura. L'indicazione dell'ordine di preferenza non costituisce vincolo per

le determinazioni del Consiglio di presidenza in ordine all'assegnazione degli uffici.

3. Per il giudizio sui candidati si seguono i seguenti criteri:
 - a) l'anzianità nella qualifica di Consigliere viene computata attribuendo 1 punto per ogni anno e tanti dodicesimi di punto per quanti sono i mesi eccedenti un anno intero;
 - b) il punteggio discrezionale, da attribuire con giudizio motivato, è stabilito in punti 1,00 per ciascun componente del Consiglio di presidenza, sulla base della valutazione dei seguenti elementi, da effettuare anche in relazione al *curriculum* prodotto da ciascun interessato, cui dovranno essere allegati tre provvedimenti ritenuti significativi dal candidato sulla qualità del lavoro svolto, all'audizione, e al fascicolo personale:
 - 1) la particolare attitudine all'ufficio direttivo da ricoprire che tiene conto delle funzioni analoghe da assegnare, nonché delle assegnazioni aggiuntive svolte e della partecipazione ai collegi delle Sezioni Riunite in qualità di estensore;
 - 2) varietà delle attività svolte e degli incarichi ricoperti;
 - 3) capacità organizzative;
 - 4) capacità professionale;
 - 5) attività di formazione specifica.

Per la capacità professionale si terrà conto, in particolare, del numero e della significatività, come emerge anche dall'autorelazione, degli atti redatti; del rispetto dei termini di redazione e deposito; della percentuale di riforma e annullamento; del numero di atti di citazione ai quali è conseguita una sentenza favorevole. Per la capacità organizzativa, si terrà conto, in particolare, del lavoro svolto nello svolgimento di funzioni semidirettive, dell'attività, eventualmente svolta, da facente funzioni in caso di vacanza del titolare di uffici direttivi, dell'organizzazione delle udienze disposta in qualità di giudice monocratico. Tali dati sono oggetto di raccolta e analisi, a cadenza almeno semestrale, da parte della Commissione per il monitoraggio.
4. All'esito del giudizio consegue la promozione e l'assegnazione del posto di funzione a Presidente di Sezione secondo l'ordine della graduatoria.

L'art. 39 così stabilisce:

Art. 39

1. Ai fini del giudizio di promovibilità di cui al precedente art. 35 le nomine non possono essere effettuate con automatismo. Pertanto, ampia e approfondita valutazione dei precedenti di carriera del magistrato, risultanti dal fascicolo personale e acquisiti anche con l'ausilio di eventuali audizioni, dovrà essere indirizzata alla verifica:
 - a) delle capacità organizzative dimostrate nell'esercizio delle funzioni apicali, con particolare rilievo alla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il promovendo abbia dato prova nei precedenti incarichi;
 - b) della capacità professionale acquisita in tutta l'attività del magistrato della Corte dei conti da accertare mediante valutazione dell'attività svolta nell'area funzionale per la quale si concorre e della completezza dell'esperienza professionale acquisita. In particolare il giudizio attiene all'attitudine alle funzioni direttive, desumibile dall'insieme delle doti culturali e dalla natura e varietà delle attività svolte, come risultanti dal fascicolo personale d'ufficio, dall'audizione, dal documentato *curriculum* prodotto dall'interessato, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari per le valutazioni del Consiglio ed al quale vengono allegati tre provvedimenti ritenuti significativi dal candidato sulla qualità del lavoro svolto e l'ulteriore documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della promozione, dalle relazioni annuali redatte dai titolari degli uffici, dalle autorelazioni e dai dati di monitoraggio acquisiti dalla competente Commissione consiliare. La valutazione tiene anche conto dei criteri di capacità, laboriosità e diligenza fissati nella delibera n. 74/CP/2014 con particolare riferimento all'ultimo quinquennio.

Nessuno dei suindicati criteri è stato applicato dal CdP nelle promozioni d'interesse del Cons. Venturini; nessuna valutazione comparativa è stata svolta; nessun punteggio discrezionale è stato attribuito ai candidati, salvo che ai vincitori.

Dall'esame del verbale del 21 dicembre 2021 emerge che, dopo le scarse motivazioni citate in fatto, il CdP si è limitato stilare una scheda – per ciascun posto di funzione – recante i nominativi dei candidati in ordine di anzianità di ruolo; si torna a sottolineare che, in applicazione di tale criterio, oggettivo, il Cons. Venturini risulta primo graduato in tutte e quattro le selezioni d'interesse.

Nella colonna “punteggio discrezionale”, è riportato il punteggio attribuito al solo Consigliere promosso.

Si trascrive, per una più rapida acquisizione del dato, la graduatoria relativa al posto di Presidente della Sezione regionale per la Toscana:

ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO DI FUNZIONE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA						
punteggio discrezionale 1,00						
qualifica	NOME	POSIZIONE RUOLO	PREFERENZA	ATTUALE ASSEGNAZIONE	Anzianità da Consigliere	TOTALE
Consigliere	VENTURINI Leonardo	1	1	Sezione del controllo sugli Enti	17,00	
Consigliere	BAX Angelo	4	1	Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello	16,41	10,00 26,41
Consigliere	DE ROSA Giuseppe	7	2	Sezione regionale di controllo per le Marche	16,41	
Consigliere	TAGLIAMONTE Giuseppe	8	8	Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata	16,41	
Consigliere	DAMMICCO Giacinto	9	1	Procura Generale	16,41	
Consigliere	IMPECIATI Luigi	10	2	Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati	16,41	
Consigliere	BACCHI Grazia*	11	2	Procura regionale T.A.A. -sede di Trento	16,41	
Consigliere	GRASSELLI Alfredo	12	3	Sezione del controllo sugli Enti	16,41	
Consigliere	ACANFORA Daniela	13	3	Sezione del controllo sugli Enti	15,91	
Consigliere	MONTELLA Ugo	14	8	Uff.contr.att. Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.	15,91	
Consigliere	MANFREDI SELVAGGI Carlo A.	16	8	Procura regionale per l'Emilia Romagna	15,91	
Consigliere	CHIRIELEISON Massimo	17	7	Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia	15,91	
Consigliere	MASSI Franco	18	5	Uff.contr.att. Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.	15,91	
Consigliere	DEL ROSARIO Valter Camillo	19	1	Sezione giurisdizionale d'appello Regione Siciliana	15,91	
Consigliere	MINGARELLI Alberto	20	4	Procura regionale per l'Emilia Romagna	15,91	
Consigliere	BARISANO Cinzia	21	3	Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri	15,91	
Consigliere	PERIN Massimo	22	7	Procura regionale per il Lazio	15,91	
Consigliere	PEPE Federico	23	2	Sezione giurisdizionale regionale Basilicata	15,91	
Consigliere	LEONI Roberto	24	5	Procura regionale per l'Abruzzo	15,91	

* Non più partecipante alla procedura per il presente posto di funzione in quanto già assegnatario di altro posto di funzione nella presente procedura.

L'art. 35 della delibera 231/2019 stabilisce che:

- la promozione deve essere attribuita attraverso un “motivato giudizio”, con particolare riguardo all'attitudine all'ufficio direttivo da ricoprire ed all'anzianità di ruolo;
- che deve trattarsi di una “procedura comparativa”;
- che il punteggio discrezionale deve essere attribuito con “giudizio motivato”, relativo a ben cinque criteri di valutazione, quale attitudine all'ufficio, varietà delle attività svolte e degli incarichi ricoperti, capacità organizzative e capacità professionale, come declinate dall'art. 39, che impone a sua volta un' ampia e approfondita valutazione dei precedenti di carriera del magistrato;
- che, sempre il punteggio discrezionale deve essere attribuito (art. 39) alla stregua dei criteri di capacità, laboriosità e diligenza di cui alla delibera 74/2014 del CdP.

Ciò significa che, per ciascuno dei candidati alla promozione, il Consiglio aveva il dovere di esprimersi applicando i criteri sopra indicati, risultando altrimenti impossibile la valutazione comparativa pure imposta dal 2° comma dell'art. 35.

Secondo la giurisprudenza di codesto ecc.mo Tribunale e del Consiglio di Stato, giustappunto in materia di promozione a posti di funzione nella Magistratura contabile, “... *in materia la norma sul punteggio discrezionale richiede ‘solo l'esternazione delle ragioni in base alle quali il singolo componente ritiene prevalente l'attitudine dell'uno o altro candidato, non imponendo quindi ad ogni consigliere di procedere ad un confronto analitico fra i vari curricula’. È cioè sufficiente una motivazione che si limiti essenzialmente a ‘rendere ostensibili in positivo i titoli attitudinali del candidato ritenuto prevalente’, mentre la comparazione tra i candidati in competizione ben ‘può risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopra indicati, con la conseguenza che ove risulti documentalmente avvenuta la presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico oggetto di conferimento, ben può ritenersi adeguatamente soddisfatto l'onere di comparazione’* (Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 6599/2008, che richiama Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006, n. 6181, riguardante la copertura di un posto presso una Sezione giurisdizionale centrale di appello, e Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2289, sull'incarico di Procuratore generale aggiunto)” (Tar Lazio, I, 24 giugno 2021, n. 7603; v. anche Tar Lazio, I, n. 6599/2088 e Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006, n. 6181, riguardante la copertura di un posto presso una Sezione giurisdizionale centrale di appello, nonché Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2289, sull'incarico di Procuratore generale aggiunto).

Per eseguire la comparazione, quindi, non è necessario un raffronto analitico tra i profili di tutti i candidati, ma è doveroso documentare rigorosamente “... la presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico oggetto di conferimento”.

Ebbene, nella valutazione di cui al verbale del 21.12.2021 non v'è traccia né dell'esame dei *curricula* dei candidati, né – quindi – di alcuna comparazione, né tampoco della benché minima valutazione delle capacità attitudinali, organizzative, direttive, professionali e di formazione di cui al combinato disposto degli artt. 35 e 39 della delibera 231/2019.

Va qui sottolineato, con piena evidenza che: il Cons. Venturini vanta un *curriculum* altamente – e inoppugnabilmente – di maggior rilievo, qualificazione e pregnanza, rispetto ai *curricula* del Cons. Bax e degli altri controinteressati; lo stesso parimenti si può dire quanto all'attività svolta, quale si evince dalla relativa relazione illustrativa.

Mai, negli ultimi 15 anni, in 39 procedure concorsuali, il primo dei possibili promovendi, in ruolo ed in graduatoria, è stato pretermesso: vi sono state limitate, giustificatissime e dovute eccezioni (pendenza di procedimento disciplinare, rinuncia, impossibilità di ricoprire il ruolo per il tempo previsto) e comunque del tutto estranee alla posizione di assoluta primazia del Cons. Venturini.

Si prendano in considerazione le valutazioni d'interesse del ricorrente.

Per il posto di Presidente della Regione Toscana – prima preferenza espressa dal Cons. Venturini – si legge che il pres. Chiarenza “*illustra le domande pervenute ...facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza professionale*”, di cui descrivono – il che è diverso dal valutare – “*le attività svolte*”. Quindi, “*fa presente che c'è la posizione del Cons. Angelo Bax molto elevata nel ruolo*” – ma inferiore a quella del ricorrente, n.d.r. – “*il quale ha maturato una grande esperienza nella giurisdizione della Toscana, dove ha svolto le funzioni di giudice per molti anni, e nell'ultimo periodo è stato assegnato presso la Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, continuando quindi a svolgere funzioni giurisdizionali*”.

È quindi evidente, in primo luogo, che non v'è stata alcuna valutazione dei *curricula* degli altri candidati: è infatti verbalizzato che le domande vengono soltanto “illustrate” e che le attività svolte sono soltanto “descritte”: in una parola, solo la posizione del Cons. Bax beneficia di una (comunque insufficiente) valutazione, circoscritta esclusivamente all'esperienza maturata dal controinteressato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Manca quindi ogni parvenza di comparazione, non risultando a verbale la valutazione, anche solo sintetica, dei profili di tutti gli altri candidati e, segnatamente, di quello del Cons. Venturini.

Manca, poi, l'applicazione dei criteri di valutazione di cui agli artt. 35 e 39, e segnatamente: l'attitudine all'ufficio direttivo, che lo stesso controinteressato indica come circoscritta alla carica di Presidente facente funzioni della Sezione Toscana per un periodo di soli tre mesi (dicembre 2020 – marzo 2021) (p. 4 del CV, all. 19); la varietà delle funzioni svolte, nella specie minimali poiché, a fronte di 25 anni di attività in sede giurisdizionale, il Cons. Bax ha svolto funzioni nell'ambito del controllo per un solo anno (pp. 3-4, all. 19), ed è stato componente delle Sezioni Riunite, senza redigere alcuna sentenza, per un solo mese; le capacità organizzative non sono del pari prese in considerazione, né del resto emergono dal CV del Cons. Bax che, in relazione al periodo di reggenza, riferisce che *“in questa fase si è portato avanti l'ufficio sulla base dell'esperienza di giudice nell'ottica di una piena collegialità e di soddisfazione delle richieste degli utenti del servizio Giustizia. La peculiarità di tale periodo è stata la insorgenza dell'emergenza dettata dal Covid 19, emergenza del tutto nuova ed incerta”* (pp. 5-6, all. 19): nulla, quindi, sulla capacità organizzativa come declinata all'art. 39, lett. a) della delibera 231/2019; nulla neppure sulla capacità professionale, che il Cons. Bax riduce al numero di provvedimenti redatti nel quinquennio 2016–2021, senza dirsi alcunché – ed impedendo così al CdP ogni valutazione in merito – in ordine al rispetto dei termini di redazione e deposito, e della percentuale di riforma (nulla poteva dirsi e valutarsi sul numero di atti di citazione “vincenti” non avendo mai svolto il Cons. Bax funzioni di procura); nessuna considerazione vien fatta, infine, circa la formazione specifica, che si riduce allo svolgimento attività di relatore ad un corso di formazione per neoreferendari risalente al 2007 ed alla frequenza di un corso di aggiornamento sul nuovo codice di giustizia contabile il 23 maggio 2017.

Dalla esangue relazione del Cons. Chiarenza, che si limita a riferire delle esperienze nella giurisdizione del Cons. Bax, non è dato allora comprendere come il medesimo possa avere conseguito il massimo del punteggio discrezionale attribuibile, in difetto della benché minima comparazione con gli altri candidati.

Ed è questo un secondo, gravissimo profilo di illegittimità, che potrà essere approfondito solo con la ostensione coattiva delle trascrizioni delle registrazioni della seduta del 21 dicembre 2021.

Così come per le altre tre graduatorie qui d'interesse, tutti gli altri candidati non hanno ricevuto alcun punteggio discrezionale, ancorché ciascun membro del CdP disponesse di un punto per ogni candidato, sicché delle due l'una: o tutti i candidati diversi dal Cons. Bax hanno conseguito 0 punti (!), ovvero i *curricula* dei medesimi non sono stati minimamente esaminati, e comunque non valutati: in entrambi i casi con palese violazione degli artt. 35 e 39 della delibera 231/2019.

Sono pertanto evidenti i vizi di difetto di motivazione e di carenza d'istruttoria inficianti gli atti impugnati poiché non è stata svolta alcuna valutazione comparativa tra i candidati né è dato sapere sulla base di quali elementi il punteggio numerico discrezionale è stato attribuito.

Per quanto concerne la figura del Cons. Venturini, come emergente dal *curriculum* e dalla autorelazione, la mancata applicazione dei criteri di cui agli artt. 35 e 39 ha contribuito ad infliggere al ricorrente una grave lesione in termini di apprezzamento di merito, non essendo stato impiegato nei suoi confronti alcuno dei parametri di valutazione imposti dalla delibera 231/2019.

Quanto all'attitudine all'ufficio direttivo, il ricorrente ha ricoperto assegnazioni aggiuntive presso la Procura di Bologna per un anno e tre mesi, due anni in Sezioni Riunite in sede Referente ed ha esteso tre sentenze delle medesime SS.RR.; quanto a varietà delle attività svolte è stato quale Vice/Sostituto Procuratore Generale per sette mesi, 15 anni in sezioni giurisdizionali regionali, 5 anni in sezioni d'appello e 6 anni in sezioni di controllo (p. 14 del CV, all. 20); quanto alle capacità organizzative, esse emergono dalla autorelazione (all. 21) nella quale si descrivono le molteplici funzioni, di procura, giurisdizionali e di controllo, esercitate dal ricorrente nel corso della propria carriera, così come sempre dalla autorelazione emerge la capacità professionale, con riguardo alle migliaia di sentenze redatte nei veri settori della giurisdizione, anche di conto (si allegano sub. all. 22 stralci delle sentenze più significative estese dal Cons. Venturini).

In ogni caso, e ciò che è assorbente, il profilo del candidato non è stato neppure preso in considerazione dal CdP, che quindi ha omesso ogni doverosa comparazione ai fini della promozione ed ha attribuito al Cons. Bax un punteggio discrezionale totalmente immotivato, senza, inspiegabilmente, attribuire alcun punto al ricorrente, a conferma del gravissimo *deficit* istruttorio e motivazionale censurato.

Censure analoghe possono dedursi per gli altri tre posti di funzione per i quali il Cons. Venturini ha presentato la propria candidatura.

1. Per il posto di Presidente aggiunto della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, oltre a mancare, come nel caso che precede, qualsivoglia comparazione tra candidati, anche solo emergente dai giudizi sui *curricula*, si ravvisa il generico quanto fuggevole riferimento alla sola componente esperienziale, disapplicando tutti i criteri di cui agli artt. 35 e 39.

Si legge nel verbale che il Pres. Chiarenza, dopo aver “illustrato” la graduatoria (*quid?*) ed avere notato che “*si tratta di colleghi di comprovata esperienza professionale*” di cui si “descrivono” le “attività svolte”, puntualizza, solo per il Cons. De Rosa, che questi ha svolto gran parte della propria attività nell’ambito della Procura, mentre la promossa Cons. Acanfora “... *ha acquisito grande esperienza in questo settore sia in primo grado che in appello*”.

La valutazione è illegittima perché circoscritta al solo dato esperienziale, che ha pertanto preso il sopravvento su tutti gli altri criteri dianzi illustrati, vanificandone la portata vincolante (nell’*an* ovviamente) e così incorrendo il CdP in una condotta gravemente discriminatoria ed irrazionale, posto che la promozione della controinteressata si fonda esclusivamente sulla maturata esperienza giurisdizionale.

2. Per il posto di Procuratore regionale per l’Emilia-Romagna l’illegittimità è ancor più eclatante: si apre una parvenza di dibattito tra il Procuratore Generale Canale il quale, a fronte della proposta di promozione del Cons. Impeciati, osserva che “... *il Cons. Dammicco lo precede in ruolo ed ha messo come prima preferenza Bologna*” (!).

Questo è inaudito: la proposta del Proc. Canale si risolve da un lato in una duplicazione del criterio dell’anzianità di ruolo, che vede in tutti i casi qui dibattuti la netta prevalenza del Cons. Venturini, e, dall’altro, in un inedito criterio fondato sulla preferenza di sede espressa dal Magistrato, preferenza che la delibera n. 231/2019 considera esplicitamente come assolutamente irrilevante.

Di nuovo, nessun *curriculum* viene esaminato, con assenza assoluta di comparazione – vi è solo, da parte del Pres. Chiarenza, un fuggevole riferimento alla “... *valutazione dei percorsi professionali e dei documenti presentati*”, non altrimenti rintracciabile nel verbale – ed una comparazione tra i Conss. Dammicco ed Impeciati che si risolve nella preferenza per il secondo in quanto, dice il Pres. Chiarenza, il Cons. Impeciati “... *ha esperienze anche negli uffici di procura generale e regionale*”; il che non è neppure vero poiché il Cons. Impeciati (cfr. CV, all. 24) ha svolto, dall’1.7.1997 sino al 14.10.1999, attività presso la Procura regionale della

Corte dei conti per la Liguria e, in contemporanea, dal 5 maggio 1998 al 14 ottobre 1999 è stato assegnato anche alla Procura Regionale per il T.A.A. sede di Trento mentre, dall'1.08.2015 al 30.09.2018 è stato Vice Procuratore Generale presso la Procura Generale della Corte dei conti: 5 anni di esperienza in Procura, quindi, in quasi 25 anni di attività professionale.

In ogni caso, il più grave vizio che inficia anche questa valutazione è la totale pretermissione dei criteri valutativi di cui alla delibera 231/2019 e la totale assenza di considerazione del profilo professionale del ricorrente e del controinteressato alla stregua di tali criteri.

3. Per quanto concerne, infine, il posto di Procuratore regionale per l'Abruzzo, la promozione del Cons. Dammicco esibisce a tutta prima una contraddizione intrinseca davvero macroscopica.

Dopo l'introduzione di puro stile secondo cui alla "illustrazione" della graduatoria, cui segue la generica osservazione che "... *si tratta di colleghi di comprovata esperienza professionale*" mercé descrizione delle "attività svolte" (così confermando l'assenza di qualsivoglia valutazione tecnica, applicativa dei criteri generali più volte ricordati), si osserva che "... *il collega Dammicco ha meno esperienza in questo settore avendo maturato una lunga esperienza nel controllo e quindi ritiene che la procura Abruzzo sia conforme alle esperienze professionali maturate dal collega*".

In una parola, poiché il Cons. Dammicco non ha esperienza nell'attività di Procura, lo si pone al vertice di una Procura regionale (!).

La contraddizione intrinseca è manifesta ed aggrava ancor di più l'ennesima pretermissione del *curriculum* e della autorelazione del Cons. Venturini, oltre che la plateale disapplicazione dei criteri di valutazione di cui agli artt. 35 e 39 della delibera 231/2019 e quindi della doverosa comparazione.

III

Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* è di tutta evidenza e costituisce esso stesso segnale del gravissimo pregiudizio arrecato al ricorrente che, nonostante la maggiore anzianità di servizio ed un *curriculum* prestigioso, comunque non valutato, si vede "scavalcato" nella procedura da Colleghi più giovani in ruolo ed assai meno titolati: il tutto procurando un irreversibile pregiudizio alle prospettive di progressione di carriera del Cons. Venturini, oltre ad un danno reputazionale per il cui risarcimento si fa riserva di introdurre apposita domanda.

Tale danno può ragionevolmente trovare ristoro in una sollecita definizione nel merito della controversia, sicché si invoca in questa sede l'adozione di un'ordinanza cautelare ex art. 55, co. 10, c.p.a., atteso che i tempi ordinari per la definizione del merito consoliderebbero e renderebbero irreversibili i gravi danni inferti al ricorrente, nel mentre una sollecita fissazione dell'udienza pubblica tutelerebbe adeguatamente le esigenze cautelari del ricorrente, dell'Amministrazione e degli stessi controinteressati.

IV

Istanza ex art. 116, comma 2°, c.p.a.

Come esposto in fatto, con istanza di accesso del 23.12.2021 (all. 16), il Cons. Venturini chiedeva, ai fini di tutela presso le altre magistrature, in relazione alla recentissima nomina ed assegnazione di funzioni di Presidente di Sezione, “... *che gli venga accordato il diritto di accesso e copia ai seguenti atti: 1. Domande con curricula e relazione sull'attività dei promossi a Presidente di Sezione assegnati a funzioni già richieste dal sottoscritto; 2. Copia della trascrizione della seduta non pubblica in cui le domande dei candidati Presidenti sono state vagliate; 3. Stralcio degli interpellati degli ultimi 15 anni in cui il primo del ruolo dei promuovendi non è stato promosso*”.

In difetto di riscontro il Cons. Venturini, anche a mezzo del sottoscritto difensore, diffidava il CdP a soddisfare l'istanza di accesso (all. 17), ma il Direttore dell'Ufficio di Segreteria, con nota del 27.1.2022 (all. 18), rispondeva: “... *fermo restando che non è prevista una registrazione delle sedute*”, il CdP non autorizzava “... *l'accesso ad alcun documento utilizzato privatamente dal segretario verbalizzante come mero ausilio alla memoria ai fini della predisposizione del verbale, che costituisce la prova insostituibile e non integrabile del contenuto della volontà collegiale*”.

La motivazione di rigetto dell'istanza di ostensione è illegittima.

Secondo il Consiglio di Stato, “In presenza di una definizione legislativa secondo la quale ai fini dell'applicazione delle norme in materia di accesso agli atti amministrativi, costituisce documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti (ex art. 22, comma primo, lett. d), legge n. 241 del 1990), nessun rilievo assume, al fine di opporre il diniego all'accesso, la circostanza che l'atto del quale si richiede l'ostensione abbia perduto la consistenza di documento cartaceo, per trasformarsi in una registrazione puramente informatica” (Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

È altresì noto che codesto ecc.mo Tar ha consentito l'accesso al codice sorgente di un algoritmo, qualificato anch'esso come documento amministrativo ex art. 22, co. 1, lett. d), l. 241/90.

Nella specie si tratta di fonoregistrazioni: il segretario del CdP si contraddice poiché, se da un lato osserva che non sarebbero previste fonoregistrazioni, dall'altro non sarebbe accessibile un “... *documento utilizzato privatamente dal segretario verbalizzante come mero ausilio alla memoria ai fini della predisposizione del verbale*”: così riconoscendo che (i) la fonoregistrazione è un documento amministrativo (cosa nota) e che essa si pone come ausilio alla predisposizione del verbale, atto pubblico e pienamente accessibile in quanto non compreso in alcuna delle esclusioni di cui all'art. 24, l. 241/90.

L'interesse ad accedere alle fonoregistrazioni e/o alle trascrizioni di esse nella seduta del 21.12.2021 servono ad accertare se il CdP abbia o meno – come si assume – “illustrato” i *curricula* di tutti i candidati, segnatamente quello del Cons. Venturini, oppure no (com'è da credere) allo scopo di confermare definitivamente che la selezione non è stata assistita dalla benché minima valutazione comparativa.

Infine, anche uno “strumento di ausilio” alla memoria del verbalizzante, in quanto funzionale alla stesura – fondamentale – del verbale, è un documento istruttorio che “entra” nel procedimento di redazione del documento, di guisa che esso non può essere qualificato come una sorta di strumento ad uso privato ed esclusivo, tutte le volte che si renda necessario farne uso per adempiere al dovere d'ufficio ed alla funzione pubblica: di guisa che, detta fonoregistrazione deve sempre essere accessibile, a prescindere dal fatto che la sua esecuzione sia o meno “prevista” (non si comprende bene da quali norme).

p.q.m.

voglia codesto ecc.mo Tribunale:

- (i) accogliere l'istanza cautelare nei termini suesposti;
- (ii) accogliere l'istanza di ostensione coattiva come sopra illustrata;
- (iii) accogliere nel merito l'intero ricorso, con vittoria di spese di lite.

Vertendosi in materia d'impiego pubblico, il contributo unificato sarà versato nell'importo dovuto di euro 325,00.

Roma, 15 febbraio 2022

avv. prof. Nino Paolantonio